VAM Verein für Berufsprüfungen für Automatikfachleute im Maschinen- und Apparatebau

AEA Association pour les examens professionnels d'agent en automatique de l'industrie des machines et des appareils

AEA Associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica nel campo della costruzione di macchine e apparecchi

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di specialista in automatica

Modifica del 28 OTT 2016

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 10 gennaio 2011 concernente l'esame di professione di specialista in automatica è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

Per l'insieme del regolamento d'esame, l'espressione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» *è sostituta con l'espressione* «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

Per l'insieme del regolamento d'esame, l'espressione «SIC Svizzera (Società degli impiegati del commercio)» *è sostituta con l'espressione* «Società svizzera degli impiegati del commercio».

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

	Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1	Automazione generale	scritto	1,0 h	1
2	Tecnica 1	scritto	1,5 h	1
3	Tecnica 2	scritto	1,5 h	1
4	Gestione di progetti	scritto	1,5 h	1
		Totale	5,5 h	

[1] RS 412.10

9.1 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 10 gennaio 2011 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2019.

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Dietikon, il 24. 10. 2016

Associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica nel campo della costruzione di macchine e apparecchi

Il Presidente

Martin Knuchel

Il Vicepresidente

Christian Gusset

La presente modifica è approvata.

Berna, il 28. 10. 2016

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

VAM Verein für Berufsprüfungen für Automatikfachleute im Maschinen- und Apparatebau

AEA Association pour les examens professionnels d'agent en automatique de l'industrie des machines et des appareils

AEA Associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica nel campo della costruzione di macchine e apparecchi

REGOLAMENTO D'ESAME
per

l'esame federale di professione di specialista in automatica

del 10.1.2011

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La professione

1.11 Lo/la specialista in automatica conduce, analizza, gestisce e ottimizza autonomamente i processi di produzione in special modo nell'ambito della costruzione di macchine e apparecchi, dell'elettrotecnica e dell'elettronica così come della costruzione di automobili. Lo/la specialista in automatica si adopera in particolare per un impiego efficiente delle risorse.

Le possibilità di impiego comprendono senza eccezioni tutti gli ambiti e in particolare
- industria delle macchine, dell'elettricità e dei metalli
- tecnica medica, orologeria
- chimica e farmaceutica
- ambito alimentare

1.12 Lo/la specialista in automatica è in grado di,

- analizzare e ottimizzare processi di tecnica di comando
- applicare le proprie conoscenze tecniche nei processi di lavoro quotidiani per poter trovare soluzioni ottimali e il più possibile efficienti dal punto di vista delle risorse
- risolvere i problemi che derivano dall'attività quotidiana con procedimenti sistematici
- sorvegliare autonomamente dei sistemi automatici e pianificare e coordinare in tempo utile i lavori di manutenzione
- utilizzare con metodo nel proprio ambito le misure necessarie ad assicurare la qualità
- considerare in modo mirato, secondo le attività aziendali, le misure di base concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione dell'ambiente
- far tesoro di tutte le esperienze dell'attività quotidiana concernente la progettazione e lo sviluppo di installazioni

1.13 Lo/la specialista in automatica conduce autonomamente piccoli progetti oppure dà il suo importante contributo in grossi progetti nell'ambito dell'automazione.
Lo/la specialista in automatica è responsabile dei costi, dei termini e dell'esecuzione (qualità) nel proprio ambito di competenza.

1.14 Lo/la specialista in automatica da un importante contributo ad assicurare i posti di lavoro in Svizzera. Ottimizzando i processi di lavoro possono essere scovati ed eliminati costi operativi troppo alti. La Svizzera può così mantenersi concorrenziale sul mercato internazionale.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è l'associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica.

1.22 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro sono membri della AEA:

- Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica ASM (Swissmem)
- Impiegati Svizzeri (Federazione delle associazioni Svizzere degli impiegati)
- Sindacato Unia
- Sindacato Syna
- Associazione svizzera dei quadri SKO
- SIC Svizzera (Società degli impiegati del commercio)

1.23 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera e ha un proprio ufficio.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ): essa è composta da almeno 5 membri e viene nominata dalla AEA per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;

j) tratta le domande e i ricorsi;
k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione GQ può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla segreteria dell'organo responsabile che gestisce anche la corrispondenza.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame;

3.2 Iscrizioni

3.21 L'iscrizione deve avvenire utilizzando i formulari di iscrizione ottenibili dalla direzione responsabile. Le informazioni richieste devono essere complete e corrispondere al vero.

3.22 All'iscrizione devono essere allegati:
a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
d) indicazione della lingua nella quale si vuole sostenere l'esame;
e) copia di un documento di identità con foto.

3.23 Con l'iscrizione le candidate ed i candidati riconoscono il regolamento d'esame e le direttive.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale viene ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato professionale federale di una formazione di base professionale tecnica oppure è in possesso di un titolo equivalente accompagnato dalla dimostrazione di un periodo di pratica di due anni come specialista in automatica

oppure

b) è in possesso di un attestato professionale federale in un altro tipo di formazione di base professionale oppure è in possesso di un titolo equivalente accompagnato dalla dimostrazione di un periodo di pratica di quattro anni di cui tre nell'ambito dell'automazione

oppure

c) attesta di avere una pratica di almeno otto anni, tre dei quali nell'ambito dell'automazione

e

d) dispone dei moduli di formazione richiesti (vedi cifra 3.32) rispettivamente di un titolo ritenuto equivalente.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame secondo la cifra 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1: Elettrotecnica
Modulo 2: Idraulica e pneumatica
Modulo 3: Tecnica di azionamento elettrico
Modulo 4: Tecnica di comando
Modulo 5: Misurare, comandare, regolare
Modulo 6: Gestione tecnica dei progetti

La cifra 3.31 punto d è soddisfatta se la media di tutti e 6 i moduli raggiunge la nota 4.0 e in nessun modulo si è ottenuta una nota inferiore al 3.0.

I contenuti e i requisiti dei singoli moduli si trovano nella descrizione dei moduli definita dalla direzione (identificazione dei moduli con il rispettivo livello di competenza). Queste informazioni si trovano nelle linee guida o nei loro annessi.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno due mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame viene eseguito
- in lingua tedesca se ci sono almeno 25 candidati/candidate
- in lingua francese se ci sono almeno 8 candidati/candidate
- in lingua italiana se ci sono almeno 3 candidati/candidate

che, avendo adempiuto le condizioni di ammissione, lo richiedono.

4.12 Le persone candidate sono convocate almeno 2 mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.13 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 2 settimane prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino al momento della decisione della loro ammissione all'esame.

4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.

Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame		Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1	Automazione generale	scritto	1,0 h	1
2	Tecnica	scritto	3,0 h	2
3	Gestione di progetti	scritto	1,5 h	1
		Totale	5,5 h	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (punto 2.21, lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa con delle note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se il candidato in ogni parte dell'esame ottiene almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:

a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
c) il superamento o meno dell'esame finale;
d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista in automatica con attestato professionale federale**
- **Automatikfachmann/-fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Agent/e en automatique avec brevet fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula "Specialist in Automation with Federal Diploma of Professional Education and Training".

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 La direzione fissa su proposta della commissione GQ le vacazioni secondo le quali vengono rimunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 La direzione si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Dietikon, 14.12.2010

Associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica nel campo della costruzione di macchine e apparecchi AEA

Il Vicepresidente	Il Direttore
Beda Moor	Jörg Steiner

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 10.1.2011

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA

La direttrice:

Dr. Ursula Renold